



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 141 del 31/10/2020

Settore Staff

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da covid-19 nel territorio del comune di Iglesias: proroga e integrazione ordinanza n.138/2020. Mercatino settimanale di Via Pacinotti. Provvedimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 31/10/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale;

visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, in materia di "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19", convertito con modificazioni dalla legge 25/05/2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto legge 16/05/2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l'altro:

- a) il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

preso atto dell'attuale andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Iglesias così come rappresentato all'Amministrazione Comunale dai competenti organi sanitari, aggiornato alla data del 31 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio alla luce dell'incremento dei casi derivanti dalla catena di trasmissione del Coronavirus;

ritenuto di adottare nell'immediato, con particolare riferimento ai luoghi considerati in città maggiormente a rischio, soprattutto tenuto conto dei dati sanitari pervenuti, tutte le misure opportune per ridurre il rischio di trasmissione;

precisato che i suddetti dati riferiscono un aumento dei contagi fra i giovani nella fascia di età compresa fra i 14 e i 24 anni e che, pertanto, occorre intervenire adottando opportune misure proprio nei luoghi in cui i giovani della città si incontrano;

richiamata la propria ordinanza n. 138 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid -19 nel territorio del Comune di Iglesias: provvedimenti riferiti a talune scuole cittadine, giardino pubblico, aree sportive e distributori automatici H24";

riscontrato che con la sopracitata ordinanza è stata stabilita:

- la chiusura temporanea, in via precauzionale, con decorrenza dal 24/10/2020 e fino al 02/11/2020 delle seguenti sedi scolastiche;
 - a) Istituto Minerario Asproni - Fermi, sede di Via G. Falcone, comprensivo della succursale "Baudi di Vesme";
 - b) Scuola Elementare e dell'Infanzia sede di Via G. Deledda;
 - c) Asilo Nido Comunale di Is Arruastas;con la precisazione, in riferimento all' Istituto Minerario Asproni - Fermi, sede di Via G. Falcone, comprensivo della succursale "Baudi di Vesme" - che la chiusura si riferisce alle sole attività didattiche e connesse attività amministrative, restando escluse dalla medesima chiusura eventuali necessità di utilizzo della struttura programmate per l'effettuazione di adempimenti in scadenza e non procrastinabili, comunque da effettuare in sicurezza;
- la chiusura temporanea, in via precauzionale, con decorrenza dal 24/10/2020 e fino al 02/11/2020 delle seguenti aree sportive, nonché i sotto nominato giardino;
 - a) area sportiva di Via Toti riguardante la sede dello *skate-park*, l'adiacente campo da *basket*, nonché il campo da calcetto in prossimità della palestra di Via Toti;
 - b) giardino pubblico di Via Oristano;
- la sospensione, con decorrenza dal 24/10/2020 e fino al 02/11/2020, del commercio effettuato, in Città e Frazioni, per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

dato atto, pertanto, dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia in quello regionale e, in particolare, all'interno del Comune di Iglesias;

ritenuto opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute dei cittadini, prorogare la ordinanza sindacale n. 138 del 23 ottobre 2020, dal 03 novembre 2020 al 12 novembre 2020, integrandola con le previsioni e specificazioni indicate nel prosieguo della presente ordinanza;

considerato che

- a) l'interdizione all'uso delle aree sportive indicate nella medesima ordinanza è riferita, per motivi precauzionali, a tutti i portatori di interesse al loro utilizzo;
- b) la chiusura delle scuole prevista dalla citata ordinanza n. 138/2020 non si riferisce a tutte le scuole cittadine, ma solo ad alcune di esse;
- c) sulla base delle concrete esigenze riscontrate in Città nel corso della vigenza della ordinanza n. 138/2020, si ritiene ammissibile la possibilità che l'area sportiva all'aperto di Via Toti riguardante la sede dello *skate-park*, l'adiacente campo da *basket*, nonché il

campo da calcetto in prossimità della palestra di Via Toti, possa essere concessa alle restanti scuole che rimangono aperte – per l'esercizio delle lezioni di educazione fisica, nonché alle società sportive cittadine che ne facciano formale richiesta - e comunque garantiscano, nell'esercizio dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, lo scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni e protocolli attualmente vigenti per la gestione in sicurezza di tali attività;

richiamata inoltre la propria ordinanza n. 66 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto: "Mercatino settimanale di Via Pacinotti. Provvedimenti";

riscontrato che con la sopracitata ordinanza sono state stabilite, con decorrenza da lunedì 18 maggio 2020, una serie di modalità organizzative riferite allo svolgimento del mercatino settimanale che si tiene tradizionalmente ogni lunedì, in Città, presso la Via Pacinotti;

atteso che dette modalità organizzative si riferiscono alla regolamentazione dei seguenti aspetti: a) distanza banchi; b) dotazione del banco; c) spazio vendita frontale; d) clienti ed esercenti; e) flussi di ingresso e di uscita;

preso atto che, nonostante siano state dettate le suddette misure specifiche al fine di consentire, nella Via Pacinotti, lo svolgimento, tutti i lunedì, delle attività di mercato, non è da escludersi il rischio di assembramento e ciò anche alla luce delle informazioni riscontrate in questi giorni, con riferimento alle effettive modalità di svolgimento dello stesso, modalità che presentano tale rischio unito alla probabilità che non possa essere garantito effettivamente anche l'obbligo della distanza personale;

ritenuto pertanto di disporre, in via precauzionale e a tutela della salute dei cittadini, la sospensione dello svolgimento dello stesso dal 02 novembre 2020 al 12 novembre 2020,

considerato inoltre il momento delicato che il Comune di Iglesias sta vivendo, stante anche il fatto che sono stati acclarati in Città diversi casi di positività al Covid-19 con conseguenza - anche - di numerose persone collocate in quarantena;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L.);

ORDINA

che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19, contenute nelle disposizioni attualmente vigenti, nonché nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias:

1. la revoca della ordinanza sindacale n. 66 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto:

“Mercatino settimanale di Via Pacinotti. Provvedimenti”;

2. la proroga della ordinanza sindacale n. 138 del 23 ottobre 2020, **dal 03 novembre 2020 al 12 novembre 2020**, integrandola con le previsioni e specificazioni indicate nel prosieguo del presente dispositivo:

possibilità che l'area sportiva all'aperto di Via Toti riguardante la sede dello skate-park, l'adiacente campo da basket, nonché il campo da calcetto in prossimità della palestra di Via Toti possa essere concessa alle restanti scuole che rimangono aperte – per l'esercizio delle lezioni di educazione fisica, nonché alle società sportive cittadine che ne facciano formale richiesta - e comunque garantiscano, nell'esercizio dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, lo scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni e protocolli attualmente vigenti per la gestione in sicurezza di tali attività; ,

3. la sospensione dello svolgimento del mercatino settimanale di via Pacinotti dal **02 novembre 2020 al 12 novembre 2020**;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha pertanto decorrenza, per la parte riferita alla proroga dell'ordinanza n. 138/2020 dal **03 novembre 2020 al 12 novembre 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni, per la parte invece riferita al svolgimento del mercatino settimanale di Via Pacinotti dal **02 novembre 2020 al 12 novembre 2020**, compreso fatte salve, anche in questo caso, eventuali e successive disposizioni.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa
 - alla “La Clessidra società cooperativa onlus” (laclessidra@sicurezza.postale.it);
 - al Dirigente scolastico scuola Elementare e dell'Infanzia Grazia Deledda (caic88900x@pec.istruzione.it);
 - al Dirigente scolastico dell'Istituto Asproni - Fermi sede di Via G. Falcone (cais02700r@pec.istruzione.it);
 - al Dirigente scolastico dell'Istituto Baudi di Vesme (capm04000n@pec.istruzione.it)
 - all'Amministratore della Soc. partecipata comunale Iglesias Servizi srl. (iglesias.servizisrl@pec.it);
 - all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it)
 - al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
 - a tutti i Dirigenti comunali;

- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000@pec.gdf.it)

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente